



Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 - DL n. 26/2020

A.C. 2471

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2471
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge. Si compone di **3 articoli e 4 commi**.

In sintesi, il provvedimento prevede lo spostamento all'autunno del turno di elezioni amministrative e regionali previsto per la primavera, nonché delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato. L'analisi di impatto della regolamentazione ricorda che erano interessati dal turno elettorale primaverile circa 1000 comuni e le regioni Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Per quanto riguarda le elezioni suppletive risulta vacante il collegio uninominale n. 3 della Sardegna.

L'**articolo 1 al comma 1, lettera a)**, fissa in duecentoquaranta giorni dalla data delle vacanze dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in luogo degli attuali novanta, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), nonché dall'articolo 21-ter, comma 3, del [decreto legislativo n. 533 del 1993](#).

Il **comma 1, lettera b)**, dispone che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali per scadenza del mandato, previste per il turno annuale ordinario - normalmente svolto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno - si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Il **comma 1, lettera c)**, stabilisce che, qualora al rinnovo dei consigli comunali debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato e le condizioni che rendono necessarie le elezioni si siano verificate entro il 27 luglio 2020, le consultazioni si tengano in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020.

Il **comma 1, lettera d)**, prevede che gli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi e che le relative elezioni si svolgano esclusivamente entro i sessanta giorni successivi al termine del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. Per effetto della disposizione, il mandato dei consigli regionali, nelle regioni sopra richiamate, scadrà non il 31 maggio 2020 ma il 31 agosto 2020 e le elezioni regionali potranno svolgersi tra il 6 settembre e il 1° novembre. Rispetto alla legislazione vigente sopra richiamata viene quindi meno, per questo turno annuale di elezioni regionali, la possibilità riconosciuta in tutte le regioni interessate di svolgere le elezioni regionali anche prima, a partire da un termine *a quo*, della scadenza del mandato. In particolare, la normativa vigente in Liguria, Toscana, Campania e Puglia consente in via generale di svolgere le elezioni a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza della legislazione regionale; la legge delle Marche consente di svolgerle a partire dal quindicesimo giorno precedente alla scadenza della legislazione regionale mentre la legge veneta prevede lo svolgimento delle elezioni tra il 15 maggio e il 15 giugno.

Il **comma 2** dispone che le consultazioni elettorali anche già indette ai sensi dell'articolo in esame possano essere rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.

L'**articolo 2** contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale *organi dello Stato e relative leggi elettorali e legislazione elettorale di Comuni, Province e Città metropolitane* (articolo 117, secondo comma, lettere f) e p) della Costituzione); assume inoltre rilievo, per le elezioni regionali, l'articolo 122 della Costituzione che stabilisce che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi; in attuazione dell'articolo 122, la legge n. 165 del 2004 ha fissato in cinque anni il mandato dei consigli regionali e ha consentito alle regioni di stabilire le elezioni non oltre i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, inclusa la domenica compresa nei 6 giorni ulteriori

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione; in particolare, andrebbero specificati meglio sia i presupposti di fatto che legittimerebbero l'ulteriore rinvio (dall'attuale formulazione non emerge con chiarezza quale livello di "diffusione epidemiologica da COVID-19" potrebbe giustificare l'ulteriore rinvio) sia l'ambito di applicazione (andrebbe chiarito se potrebbero essere oggetto di rinvio anche le elezioni di un singolo comune)

Ciò è tanto più vero per le elezioni regionali: come già ricordato, infatti, l'articolo 122 della Costituzione prevede in materia una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali; alla luce di tale riserva suscita peraltro dubbi l'affermazione della relazione illustrativa in base alla quale per l'attuazione delle misure del comma 2 "la decisione compete alle regioni per le rispettive elezioni, comportando ciò un aumento della durata del mandato, previamente consentito dalla legge statale in considerazione dell'eccezionalità della situazione"; infatti, in considerazione della riserva di legge statale, l'eventuale decisione regionale, sulla base dell'attuale formulazione del comma 2 in commento, potrebbe essere interpretata come idonea a prolungare ulteriormente non il mandato del consiglio regionale ma solamente il termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni regionali; quindi, in caso di attuazione del comma 2, il consiglio regionale si troverebbe comunque – scaduta, il 31 agosto 2020, la proroga di cui al comma 1, lettera d) - non nella pienezza dei suoi poteri ma in regime di *prorogatio*, regime che, in base alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 304 del 2002, n. 196 del 2003, e n. 144 del 2015) è disciplinato dagli statuti regionali, fermo restando che in tale periodo l'attività è limitata agli atti indifferibili e urgenti; *si valuti l'opportunità di definire meglio questo aspetto, alla luce dell'esigenza di stabilire in modo inequivoco, in caso di attuazione della norma, se i consigli regionali si trovino nella pienezza dei loro poteri o in regime di prorogatio.*

Senato: Nota breve n. 188

Camera: n. 94

28 aprile 2020

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione